

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 25 settembre 2009, ric. 20755/04, 12713/02, 25385/04, 3013/04, 23286/04, 68216/01, 27251/03, Akhmadova e altri c. Russia](#)

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e a un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Tutti i ricorsi riguardano la sparizione ed uccisione di cittadini ceceni ad opera delle forze militari russe. La Corte condanna la Russia per non avere rispettato l'obbligo di proteggere la vita delle vittime e dei loro familiari, e per non aver svolto attraverso le autorità statali indagini adeguate ed effettive per individuare i responsabili delle sparizioni. La Russia viene condannata anche per la violazione dell'articolo 3 nei confronti dei ricorrenti, parenti delle vittime. La Corte individua "speciali fattori" che hanno reso la condizione dei ricorrenti particolarmente penosa e angosciante, tra i quali risulta essere particolarmente grave il fatto che i ricorrenti non abbiano avuto notizie degli scomparsi per lungo tempo, pur avendo fatto richieste ufficiali alle autorità.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 2 ottobre 2008, ric. n. 36109/03, Leroy c. Francia](#)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 4 novembre 2008, ric. n. 72596/01, Balistè-Lideikienė c. Lituania](#)

Non violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

In entrambi i casi in oggetto la Corte europea non riscontra una limitazione della libertà della manifestazione del pensiero se in gioco ci sono valori fondamentali come la protezione delle minoranze o il rispetto per le vittime di attentati terroristici.

Il discorso d'odio nei confronti di gruppi etnici e l'apologia di terrorismo sembrano essere soggetti a uno stretto scrutinio da parte di Strasburgo soprattutto se il contesto di riferimento appare particolarmente controverso. Nel primo caso infatti la vignetta satirica censurata è stata diffusa in un territorio come i paesi baschi in cui è forte la spinta rivoluzionaria -indipendentista da far temere concreti proseliti nelle frange terroristiche; nel secondo, tenendo conto della storia del paese lituano in cui difficile è stato il ripristino dell'indipendenza della Repubblica, la questione delle minoranze è particolarmente sentita tanto da giustificare l'intervento delle autorità pubbliche statali.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 16 ottobre 2008, ric. 5608/05 Renolde c. Francia](#)

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

La ricorrente, sorella di Joselito Renolde, chiede la condanna della Francia per non aver preso le misure necessarie a salvaguardare la vita del fratello. Joselito Renolde era in custodia cautelare e aveva passato 40 giorni in una cella punitiva. Durante la permanenza in carcere aveva tentato il suicidio tagliandosi le vene e ad una visita medica ordinata dal giudice era risultato depresso, instabile, paranoico e soggetto ad allucinazioni. Aveva scritto una lettera alla sorella preannunciando il suicidio. Ciò nonostante, anche a seguito di una richiesta di perizia psichiatrica inoltrata dal suo avvocato, nessun provvedimento particolare è stato preso nei confronti di Renolde, che pochi giorni dopo l'istanza del legale è stato trovato impiccato nella sua cella. La Corte ha condannato le Autorità francesi per la violazione dell'art.2, in quanto su di esse gravava un dovere rafforzato di salvaguardia della vita della vittima. A tale proposito la Corte riporta il testo della Raccomandazione No. R(98)7 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella quale è statuito un obbligo di trasferire i detenuti con problemi psicologici in strutture ospedaliere adeguate. La Francia viene condannata anche per la violazione dell'articolo 3, in quanto la detenzione di un soggetto psicologicamente debole in una cella punitiva per 40 giorni integra un trattamento inumano e degradante.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 21 ottobre 2008, ric. 8327/03, Kilavuz c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu

Un giovane turco era stato arrestato per resistenza ad un pubblico ufficiale. Il giovane era schizofrenico e paranoico, come risulta anche dai referti medici delle visite a cui è stato sottoposto in carcere. Ciò nonostante al giovane è stato consentito di tenere con sé in cella una cintura, con la quale si è impiccato.

La Turchia viene condannata per non aver protetto in maniera adeguata la vita del giovane, pur essendo a conoscenza della sua fragilità psicologica .

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 21 ottobre 2008, Clemeno c. Italia, ric. n. 19537/03](#)

Violazione art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte europea condanna l'Italia per la violazione dell'art. 8 della Cedu. I giudici di Strasburgo hanno rilevato che la decisione di interrompere i rapporti tra una minore e la sua famiglia d'origine, a seguito della denuncia del padre per abusi commessi in danno della di lei cugina potevano ritenersi giustificati nella prima fase di tale vicenda processuale (in cui il padre era stato rinviato a giudizio e condannato); al contrario, mentre il processo penale era ancora aperto e a fronte della sua successiva assoluzione in appello, non è apparsa condivisibile la decisione di decretare l'adottabilità della minore e interrompere ogni relazione con la madre e i fratelli.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V, 27 ottobre 2008, ric. n. 24479/07, Mann Singh c. Francia](#)

Irricevibilità del ricorso in cui si lamentava la violazione degli artt. 8, 9, 14 della Cedu

La Corte europea dichiara irricevibile perché manifestamente infondato il ricorso di un cittadino francese di religione sikh che lamentava che l'obbligo di essere fotografato a capo scoperto per ottenere il rilascio della patente di guida comportasse un'interferenza illegittima con la sua vita privata e la sua libertà di coscienza e di religione. I giudici di Strasburgo ritengono invece l'interferenza legittima e proporzionata allo scopo di garantire la pubblica sicurezza e chiariscono che l'art. 9 non tutela qualsiasi atto o comportamento ispirato a un credo o una religione e non conferisce il diritto di derogare a norme che hanno una loro giustificazione. La Corte ricorda che come avviene nel caso di studenti musulmani ai quali viene richiesta una foto a volto scoperto per il rilascio del diploma di studio o nel caso di controlli di sicurezza negli scali aeroportuali in cui è dato richiedere la rimozione del turbante o di un velo, anche nel caso in esame l'obbligo di una foto a volto scoperto appare un'interferenza episodica, legittima e proporzionata alle finalità di pubblica sicurezza.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 novembre 2008, Armonas c. Lituania, ric. n. 36919/02 e Biriuk c. Lituania, ric. n. 233/03](#)

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte europea condanna la Lituania per la violazione dell'art. 8. La violazione origina dalle previsioni di norme restrittive che impongono tetti massimi alquanto bassi in caso di risarcimento del danno per la violazione del diritto alla riservatezza commesso a mezzo stampa. I giudici lituani avevano riconosciuto entro tali ristretti limiti il risarcimento al ricorrente a seguito della pubblicazione su un giornale locale della notizia di soffrire di Aids, notizia che era stata riconosciuta priva di interesse pubblico e le cui conseguenze apparivano aggravate dal fatto che il ricorrente viveva in un piccolo villaggio e che i medici avevano confermato ai giornalisti la veridicità della notizia.

Si segnala l'opinione dissenziente del giudice Zagrebelsky.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 25 novembre 2008, ric. 34813/02, Omer Aydin c. Turchia](#)

Non Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu

Violazione dell'art. 2 (diritto ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

Un militare di leva arruolato in marina a seguito di atti di nonnismo ha manifestato dei problemi a livello psicologico e si è suicidato cospargendosi di benzina e dandosi fuoco sulla nave dove era in servizio. La Turchia non è stata tuttavia condannata per non aver garantito la protezione della vita di una persona sottoposta alla propria Autorità, in quanto non è stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio il nesso tra i problemi psicologici manifestati dal giovane e i maltrattamenti subiti ad opera dei commilitoni.

La Corte ha invece condannato la Turchia per non aver compiuto indagini adeguate volte a ricostruire i fatti e punire i colpevoli.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 27 novembre 2008, ric. n. 36391/02, Salduz c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 6 § 3 let. c) (diritto all'assistenza legale di un avvocato) in congiunzione con l'art. 6 § 1 (diritto ad un giusto processo) della Cedu.

La Grande Camera ribalta la precedente decisione della Seconda Sezione del 26 aprile 2007 relativamente all'operatività del diritto all'assistenza legale di un avvocato fin dalle primissime fasi del procedimento penale quale la custodia della polizia. In particolare, mentre la Sezione semplice aveva ritenuto che la regolare presenza dell'avvocato durante il processo vero e proprio, la conseguente possibilità di controbattere l'allegazione, da parte dell'accusa, delle dichiarazioni pre-processuali rese senza tale assistenza e il fatto che tali allegazioni non avessero costituito la sola base probatoria della condanna del ricorrente fossero condizioni sufficienti ai fini del rispetto delle garanzie convenzionali, la Grande Camera afferma, da un lato, che la regolare assistenza legale durante il processo e lo svolgimento in contraddittorio dello stesso non sono sufficienti a colmare il difetto occorso durante la fase della custodia di polizia e, dall'altro, che in casi come questo è necessario tenere in debita considerazione, soprattutto alla luce del diritto internazionale, la particolare importanza della garanzia dell'assistenza legale nei confronti di soggetti minori di età.

(a cura di Patrizia Salvatelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 27 novembre 2008, ric. 28674/03, Slavcho Kostov c. Bulgaria](#)

Violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Il ricorrente ha chiesto un risarcimento alla Bulgaria per il trattamento inumano e degradante subito in carcere ma la Corte lo ha ritenuto insufficiente e ha condannato lo Stato a pagare un ulteriore risarcimento.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 4 dicembre 2008, ric. 27058/05, Dogru c. Francia, Kervanci c. Francia](#)

Non violazione artt. 9 (diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, di coscienza e di religione) della Cedu

La Corte ritiene, all'unanimità, che l'espulsione da una scuola superiore pubblica di due studentesse che durante le lezioni di educazione fisica si erano rifiutate di togliersi il velo non sia in contrasto con il godimento della libertà religiosa. La Corte ritiene le conclusioni delle autorità nazionali non sproporzionate e precisa che non le spetta il diritto di sostituire la propria visione dei fatti a quella delle autorità disciplinari scolastiche che sono senza dubbio, per la loro vicinanza alla comunità scolastica, le più idonee a valutare i bisogni e le esigenze educative della comunità locale.

(a cura di Diletta Tega)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 4 dicembre 2008, ric. 30562/04, S. e Marper c. Regno Unito](#)

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte stigmatizza, all'unanimità, la mancanza di una legislazione nazionale che non preveda la possibilità di distruggere le impronte digitali e i campioni di Dna una volta che gli individui sospettati di aver compiuto reati penali risultino scagionati. Tale tipo di conservazione, prevista dalla legge per un tempo illimitato (unica legislazione a non prevedere un limite di tempo a tale conservazione in seno al Consiglio d'Europa), costituisce una violazione del rispetto alla vita privata degli individui.

Nonostante tale legge persegua un fine legittimo, la mancanza di un termine temporale alla conservazione, la mancata differenziazione in base alla gravità del reato commesso, l'impossibilità per l'individuo di ottenere la distruzione di tali dati, l'indifferenziato trattamento nei confronti dei minori, la Corte ritiene che il margine di apprezzamento statale superi l'accettabile.

(a cura di Diletta Tega)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 9 dicembre 2008, ric. 77766/01, Dzieciak c. Polonia](#)

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

La ricorrente chiede la condanna della Polonia per aver causato la morte del marito, malato di cuore, durante la sua detenzione in custodia cautelare, durata 4 anni, per sospetto di traffico di droga. Secondo la ricorrente le condizioni della detenzione e le cure offerte alla vittima sono state inadeguate. In particolare, le Autorità erano a conoscenza delle gravi condizioni di salute del carcerato e ciò nonostante hanno disposto il suo spostamento in un carcere sprovvisto di ospedale. La Corte ha condannato la Polonia per non aver garantito il diritto alla vita della vittima e per non aver svolto indagini adeguate ad individuare e punire i colpevoli.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 9 dicembre 2008, ric. n. 75951/01, Viașu c. Romania](#)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 20 gennaio 2009, ric. n. 29739/03, Katz c. Romania](#)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 (diritto di proprietà) della Cedu e adozione di una sentenza pilota.

Nei due casi in questione, la Corte europea si pronuncia con una sentenza pilota in modo da risolvere in via definitiva il problema della restituzione dei beni confiscati dallo Stato nel periodo comunista. Necessitando di una riforma strutturale concreta, Strasburgo ordina alla Romania l'adozione di una misura legislativa che permetta di soddisfare tutti i cittadini che soffrono ancora di tale privazione.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 11 dicembre 2008, ric. 42502/06, Muminov c. Russia](#)

Violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Il ricorrente è un cittadino uzbeko che è stato espulso dalla Russia il 24 ottobre 2006 in pendenza di una richiesta di asilo e della sospensione della procedura ex art. 39 del Regolamento della Corte europea. Le autorità uzbeche avevano emesso un mandato di cattura nei confronti di Muminov, che era sospettato di essere coinvolto in attività anti-costituzionali e di essere membro di Hizb ut-Tahrir, una organizzazione islamica transnazionale bandita da Russia, Germania e Stati dell'Asia centrale. Nell'ottobre 2006 Muminov veniva arrestato in Russia in attesa di essere espulso e ricorreva alla Corte europea che di rimando ordinava alla Russia di sospendere il procedimento di espulsione ex art.39. Ciò nonostante il ricorrente veniva espulso verso l'Uzbekistan. Il 15 gennaio 2007 una Corte uzbeca ha condannato Muminov per attività anti-costituzionali a 5 anni e 6 mesi di reclusione. La Russia viene condannata per non aver valutato in modo adeguato il reale rischio di tortura al quale Muminov è stato esposto con l'espulsione verso l'Uzbekistan. Peraltro a riprova di ciò nel 2002 il Rapporteur delle Nazioni Unite sulla tortura aveva descritto la pratica della tortura sui prigionieri politici in Uzbekistan "sistematica" e "indiscriminata". La Corte manifesta preoccupazione per il fatto che dal giorno della incarcerazione in Uzbekistan non si hanno più notizie del ricorrente.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 16 dicembre 2008, ric. n. 23883/06, Khurshid Mustafa and Tazzibachi c. Svezia](#)

Violazione dell'art. 10 (libertà di espressione) della Cedu

Con la sentenza in questione Strasburgo comincia a consolidare un tipo di giurisprudenza in cui s'inserisce negli affari tra privati attraverso la valutazione diretta delle leggi statali e delle norme costituzionali interne. Il caso infatti è originato dalla controversia su un contratto di affitto che prevedeva una revoca nel caso l'affittuario, di origine irachena, avesse installato un satellite nell'abitazione. La Corte, in nome del diritto a ricevere informazioni, censura le disposizioni nazionali nella parte in cui non "evitano" il crearsi situazioni di tal genere che in linea di principio appaiono in deroga con la Cedu, spronando lo Stato a intraprendere delle azioni positive.

(a cura di Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 16 dicembre 2008, ric. 58478/00, Rupa c. Romania](#)

Violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti e diritto ad una investigazione effettiva) della Cedu

Un cittadino rumeno con disagi psicologici di vario genere lamenta maltrattamenti da parte della polizia in occasione di due arresti. Nonostante il suo comprovato stato di malattia le autorità non hanno disposto misure

speciali durante i periodi di detenzione. Invero il ricorrente ha trascorso 25 giorni in isolamento con manette ai polsi e catene alle caviglie. Il governo romeno ha ammesso che in alcune occasioni è stato necessario l'uso della forza ma non ha apportato elementi atti a giustificarlo. Peraltro non sono state svolte indagini effettive volte ad individuare e punire i colpevoli. Per queste ragioni la Romania è stata condannata ex articolo 3 per la violazione del divieto di trattamenti disumani e degradanti e per la mancanza di indagini effettive.
(a cura di Valentina Pagnanelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 18 dicembre 2008, ric. 29971/04, Kats e altri c. Ucraina

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e a un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

I ricorrenti sono parenti di una giovane donna malata di schizofrenia e Hiv morta durante la detenzione in custodia cautelare. In carcere le condizioni della giovane erano andate sempre peggiorando, ma ciò nonostante la vittima non era stata trasferita nell'ala ospedaliera della struttura. Lo Stato viene condannato per non aver tutelato la vita della giovane e per non aver condotto indagini effettive sulle cause della morte.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. III, 8 gennaio 2009, ric. 12050/04, Mangouras c. Spagna

Non violazione dell'art. 5 § 3 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Cedu.

Nella presente decisione, la Corte ritiene che la cauzione imposta dalle autorità spagnole per il rilascio del capitano della nave *Prestige* (la nave che ha causato il disastro ambientale del novembre 2002 a largo delle coste oceaniche iberiche) non sia eccessivamente alta e sproporzionata (3 milioni di euro), alla luce del fatto che, di fatto, essa è stata pagata dall'assicurazione del proprietario della *Prestige* e che è comunque pienamente ragionevole e giustificabile, alla luce della serietà della catastrofe naturale prodotta, la preoccupazione delle autorità spagnole di assicurarsi il responsabile della stessa.

(a cura di Patrizia Salvatelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 15 gennaio 2009, ric. 33509/04, Burdov c. Russia (n. 2)

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto a un giusto processo) della Cedu e adozione di una sentenza pilota.

Nonostante la parziale adozione di misure positive riguardanti la mancata o ritardata esecuzione di decisioni giudiziarie riguardanti il pagamento da parte dello Stato di somme di denaro a vari titoli (risarcimento dei danni alla salute causati dal disastro di Chernobyl, come nel caso di specie, di quelli subiti durante il servizio militare o per errore giudiziario così come pagamento delle pensioni o di indennità a favore dei minori d'età), il fatto che il numero di violazioni riscontrate in materia successivamente al primo caso *Burdov* del 2002 (in cui la Corte aveva già condannato la Russia ai sensi dell'art. 46 della Cedu ad adottare le misure preventive e generali necessarie per porre rimedio alla situazione) sia comunque consistente (oltre 200 condanne intervenute) è prova del persistere di una situazione di disfunzione strutturale qualificabile come pratica incompatibile con la Convenzione e, quindi, giustificante l'adozione di un *pilot judgment* con cui la Corte, oltre a condannare la Russia nel caso di specie, fissa un termine di 6 mesi per predisporre un rimedio giuridico interno che assicuri un risarcimento danni in casi di tal specie e di 1 anno nell'ambito del quale, da un lato, la Russia deve garantire l'operatività di tale rimedio nei confronti di tutti coloro che hanno fatto ricorso alla Corte prima della deliberazione del presente giudizio e, dall'altro, la Corte stessa disporrà l'aggiornamento dei nuovi ricorsi proposti in materia.

(a cura di Patrizia Salvatelli)

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 15 gennaio 2009, ric. 46598/06, Branko Tomasic e altri c. Croazia

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu

I ricorrenti sono tutti parenti delle due vittime. Lamentano il fatto che le Autorità croate non abbiano protetto la vita di una donna e di sua figlia nata nel 2005. Entrambe erano state minacciate di morte dal marito e padre della bambina, che aveva manifestato l'intenzione di costruire una bomba. A seguito di una denuncia da parte della donna, l'uomo era stato condannato a 5 mesi di carcere durante i quali avrebbe dovuto sottoporsi ad un trattamento psichiatrico obbligatorio. Una volta uscito dal carcere l'uomo, con una pistola, aveva ucciso moglie e figlia e si era poi tolto la vita. La Croazia viene condannata per violazione dell'art.2 in quanto non ha protetto la vita delle vittime.

L'auto dell'omicida erano state perquisite durante la prima indagine a suo carico, e perché una volta incarcerato l'uomo non aveva effettivamente seguito un percorso psicologico personalizzato. Inoltre nel momento in cui l'uomo ha lasciato definitivamente il carcere non è stato sottoposto ad una valutazione in merito alla sua pericolosità.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 13 gennaio 2009, ric. 33932/06, Todorova c. Italia](#)

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, all'unanimità, che la dichiarazione di adottabilità di due gemelli presa 27 giorni dopo la loro nascita, senza aver udito la madre naturale che, nel frattempo aveva palesato l'intenzione di riconoscerli, rappresenta una misura radicale ed è in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

(a cura di Diletta Tega)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 20 gennaio 2009, ric. 32621/06, F.H. c. Svezia](#)

Non violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) della Cedu

Non violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della Cedu

Il ricorrente è un iracheno che ha combattuto nella guerra contro l'Iran e nel 1992 è fuggito dal regime e ha chiesto asilo politico in Svezia. Nel 1995 prima che la sua richiesta di asilo venisse accolta il ricorrente aveva ucciso la moglie ed era stato condannato dalle Autorità svedesi, che avevano decretato la sua espulsione dalla Svezia. Dopo la caduta del regime di Saddam Hussein il ricorrente aveva chiesto che la sua espulsione venisse revocata, perché temeva ritorsioni data la sua fede cristiana e la sua appartenenza ai "Friends of Saddam", organizzazione che in passato gli aveva garantito molti privilegi. La Corte ha invitato la Svezia a sospendere l'espulsione in virtù dell'art. 39 del Regolamento (misure temporanee) ma dopo aver esaminato il caso ha stabilito che F.H. poteva ritornare in Iraq poiché non sussisteva un grave e comprovato rischio per la sua vita. Invero numerosi ex militari dell'esercito di Saddam Hussein sono stati integrati nelle nuove milizie, e la polizia è sempre intervenuta quando ci sono stati attacchi contro i cristiani, per proteggerli dalle persecuzioni.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 20 gennaio 2009, ric. 13645/05, Cooperatieve producenorganisatie van de nederlandse kokkelvisserij U.A. c. Olanda](#)

Non violazione dell'art. 6.1 (diritto ad un equo processo) della Cedu

Decisione di inammissibilità

La società ricorrente, dedita alla pesca meccanica di cockles, si rivolge alla Corte Edu lamentando la violazione del diritto ad un equo processo in sede di ricorso in via pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il giudice amministrativo olandese, sulla scia delle obiezioni mosse da due associazioni non governative in merito a possibili danni ambientali irreversibili procurati da questo tipo di pesca, decide di fare ricorso in via pregiudiziale alla CGE, riguardo l'interpretazione della direttiva 92/43/CE in materia ambientale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da rigettare perché l'Unione europea non ha, come tale, ratificato la Cedu (ex art. 35, §3). Tuttavia la Corte valuta di dover appurare se il diritto all'equo processo sia stato violato in quanto l'appartenenza dell'Olanda alla Ue non solleva lo Stato dal rispetto degli obblighi derivanti dalla Cedu e perché l'organizzazione cui appartiene uno Stato membro Cedu, in questo caso la Ue, deve assicurare, nel corso dei procedimenti, una protezione equivalente a quella prevista dalla Cedu.

Viene statuito, a maggioranza, che la società ricorrente non ha dimostrato né di aver subito una violazione del diritto ad un equo processo, né che le tutele processuali comunitarie siano inferiori a quelle previste dalla Cedu.

(a cura di Diletta Tega)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 20 gennaio 2009, ric. 3976/05, Şerife Yiğit c. Turchia](#)

Non violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, 4 voti contro 3, che la decisione delle autorità turche di non riconoscere la pensione di reversibilità alla ricorrente perché aveva contratto matrimonio, dal quale sono nati sei figli, esclusivamente con

rito religioso non sia in contrasto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte prende atto che il diritto turco non fa derivare da un matrimonio religioso celebrato da un imam alcun tipo di vincolo giuridico in capo allo Stato.

(a cura di Diletta Tega)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 27 gennaio 2009, ric. 67021/01, Tătar c. Romania](#)

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

La Corte ritiene, all'unanimità, che le decisioni delle autorità rumene di concedere la licenza di sfruttamento di una miniera d'oro ad una società che utilizzava per l'estrazione cianuro di sodio, nonostante uno studio del Ministero dell'ambiente dimostrasse l'esistenza di un rischio serio per l'ambiente e la salute, di consentire tale attività anche in seguito ad un grave disastro ecologico (una falla di 100.000 m³ d'acqua contenenti cianuro), e infine di non aver informato la popolazione dei possibili rischi alla salute, siano in contrasto con il diritto al rispetto del ricorrente a vivere in un ambiente sano e protetto.

(a cura di Diletta Tega)